



COMUNICATO UFFICIALE N. 348 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 407/AA al n. 411/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 407/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 745 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mattia D'ACCI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mattia D'ACCI, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un'intervista pubblicata sulla pagina della società S.S.D. Real Orione Vallette del social network instagram denominata "realorione_2011", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società F.C. Torinese 1894;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Mattia D'ACCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia D'ACCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FIRRANTELLO, Roberto ROTOLO e della società A.S.D. ATLETICO CACCAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo FIRRANTELLO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Caccamo all'epoca dei fatti; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Roberto Rotolo redigesse e trasmettesse al Comitato Regionale Sicilia il foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società dallo stesso rappresentata, così di fatto svolgendo il ruolo ed i compiti di dirigente della A.S.D. Atletico Caccamo sebbene non fosse tesserato per la stessa, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso sig. Roberto Rotolo apponesse su tale foglio censimento le sottoscrizioni non veridiche dei sigg.ri Giorgio Cozzo, Pietro Corrao, Giuseppe Ventura e Fausto Cecala, indicati come consiglieri, e del sig. Giuseppe Castellese Gullo, indicato come vice presidente;;

Roberto ROTOLO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Caccamo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso redatto e trasmesso al Comitato Regionale Sicilia il foglio censimento della società A.S.D. Atletico Caccamo per la stagione sportiva 2025 - 2026, così di fatto svolgendo il ruolo ed i compiti di dirigente di tale società sebbene non fosse tesserato per la stessa, nonché per avere apposto su tale foglio censimento le sottoscrizioni non veridiche dei sigg.ri Giorgio Cozzo, Pietro Corrao, Giuseppe Ventura e Fausto Cecala, indicati come consiglieri, e del sig. Giuseppe Castellese Gullo, indicato come vice presidente;

A.S.D. ATLETICO CACCAMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Vincenzo FIRRANTELLO ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Roberto Rotolo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo FIRRANTELLO,
 - Sig. Roberto ROTOLO,
 - Società A.S.D. ATLETICO CACCAMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo FIRRANTELLO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FIRRANTELO,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ROTOLO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CACCAMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 409/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CICERI, Raffaele RANAULO e della società A.S.D. UNION MULAZZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo CICERI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato quale responsabile della prima squadra per la società A.S.D. Union Mulazzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Galgagnano - A.S.D. Union Mulazzano, disputata il 26.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lodi del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., radunato i propri calciatori, prima dell'inizio dell'incontro, in un'area adiacente l'impianto sportivo per comunicare loro la formazione, e impartito, durante la gara, disposizioni tecnico-tattiche alla propria squadra, posizionandosi su una scala con indosso un abito talare al di fuori e a ridosso del recinto di giuoco, nonché per avere, al minuto 37 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, fatto ingresso all'interno del recinto di gioco e colpito con un calcio il calciatore avversario, Sig. A.M., nonché infine per avere, al minuto 48 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della sua squadra, fatto ingresso nuovamente all'interno del recinto di gioco festeggiando con i propri calciatori e insultando quelli avversari, nonostante gli fossero preclusi la direzione della squadra e l'accesso all'interno del recinto di gioco per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lodi, con Comunicato Ufficiale n. 17 del 23.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 24.11.2025 che non aveva ancora ultimato di scontare;

Raffaele RANAULO, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Mulazzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico Sig. Matteo Ciceri, in occasione della gara A.S.D. Galgagnano - A.S.D. Union Mulazzano, disputata il 26.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lodi del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., radunasse i propri calciatori, prima dell'inizio dell'incontro, in un'area adiacente l'impianto sportivo per comunicare loro la formazione, e impartisse, durante la gara, disposizioni tecnico-tattiche alla propria squadra, posizionandosi su una scala con indosso un abito talare al di fuori e a ridosso del recinto di giuoco, nonché che il medesimo Sig. Ciceri, al minuto 37 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, facesse ingresso all'interno del recinto di gioco e colpisse con un calcio il calciatore avversario, sig. A.M., nonché infine che il predetto tecnico, al minuto 48 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della sua squadra, facesse ingresso nuovamente all'interno del recinto di gioco festeggiando con i propri calciatori e insultando quelli avversari, nonostante gli fossero preclusi la direzione della

squadra e l'accesso all'interno del recinto di gioco per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lodi, con Comunicato Ufficiale n. 17 del 23.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 24.11.2025 che non aveva ancora ultimato di scontare;

A.S.D. UNION MULAZZANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Raffaele Ranaulo e Matteo Ciceri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Matteo CICERI,
 - Sig. Raffaele RANAULO,
 - Società A.S.D. UNION MULAZZANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Ranaulo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Matteo CICERI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele RANAULO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNION MULAZZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 410/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pio MAZZOTTI, Christian MOROLLI e della società POLISPORTIVA SANGES ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pio MAZZOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sanges A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, degli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti da F.I.G.C., L.N.D. ed A.I.A.C. "per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche" relativi alle stagioni sportive 2023 -2024 e 2024 -2025 e pubblicati rispettivamente con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 292 del 22.2.2024 e con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 287 del 9.1.2025 per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025, consentito che il sig. Steven Raul James svolgesse l'attività di allenatore della squadra "esordienti" della società Polisportiva Sanges A.S.D., comportante contatti diretti e regolari con minori, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del tecnico così come invece previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del D.P.R. 313 del 14.11.2002 e dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014;

Christian MOROLLI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sanges A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, degli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti da F.I.G.C., L.N.D. ed A.I.A.C. "per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche" relativi alle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025 pubblicati rispettivamente con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 292 del 22.2.2024 e con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 287 del 9.1.2025 per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025, consentito che il sig. Steven Raul James svolgesse l'attività di allenatore della squadra "esordienti" della società Polisportiva Sanges A.S.D., comportante contatti diretti e regolari con minori, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del tecnico così come previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del D.P.R. 313 del 14.11.2002 e dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014;

POLISPORTIVA SANGES ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pio Mazzotti e Christian Morolli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pio MAZZOTTI,

- Sig. Christian MOROLLI,
 - Società POLISPORTIVA SANGES ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pio Mazzotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pio MAZZOTTI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Christian MOROLLI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SANGES ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo PRIOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo PRIOLA, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito (appartenente alla Sezione AIA di CAGLIARI) componente di nomina del CRA Sardegna, in violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA per aver costui quale componente CRA nominato presso la macroregione centro (CRA Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) omesso di dare positivo riscontro alla richiesta rivolta dal Presidente dell'AIA, con propria comunicazione del 08.09.2025 inviata a tutti gli associati nominati componenti CRA presso la macroregione centro (CRA Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria), di produrre e caricare sul portale informatico Sinfonia4you - ad integrazione di quanto da ciascuno dei componenti di nomina dichiarato al momento della sottoscrizione della "Manifestazione di interesse per responsabile e/o componente di organi tecnici, consultivi ed amministrativi AIA e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" – copia dei propri certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. E ciò, nonostante i ripetuti solleciti ad adempiere ricevuti e senza addurre alcun motivo di impossibilità, impedimento, causa di forza maggiore e/o giustificato motivo in ordine al reiterato inadempimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Filippo PRIOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Filippo PRIOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina